

Assicurazione per le spese di riparazione

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto
Assicurativo danni



Compagnia:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
registrata nella Repubblica federale di Germania

Prodotto:

Assicurazione per le spese di riparazione

Con il presente documento informativo vi offriamo una breve sintesi della vostra assicurazione. Essa non è però completa. Il contenuto completo del contratto è riportato nel Modulo di adesione, nelle Condizioni di assicurazione allegate e nelle Informazioni importanti per l'oggetto dell'assicurazione. Per essere pienamente informati, vi invitiamo a leggere per intero tutti i documenti.

Le informazioni sulla protezione dei vostri dati personali sono riportate nel documento allegato "Informazioni sulla protezione dei dati".

Che tipo di assicurazione è?

Quanto alla polizza assicurativa proposta, trattasi di un'assicurazione per le spese di riparazione. Essa vi copre in caso di spese di riparazione impreviste correlate all'utilizzo di un autoveicolo. **Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.**



Che cosa è assicurato?

- ✓ Oggetto dell'assicurazione per le spese di riparazione è il rimborso delle spese per le riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione.
- ✓ Sono assicurati diversi componenti meccanici ed elettrici del vostro autoveicolo.

Informazioni dettagliate a riguardo dei componenti assicurati sono riportate nelle Condizioni di assicurazione.

Quali sono le spese a nostro carico?

In caso di mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione, saranno a nostro carico:

- ✓ i costi di manodopera secondo le tariffe orarie indicate dal costruttore,
- ✓ il costo dei materiali secondo i prezzi non vincolanti consigliati dal costruttore (limite massimo),
- ✓ i costi per gli interventi di verifica, misura e regolazione secondo i tempi indicati dal costruttore, qualora necessari in concomitanza con l'eliminazione di un guasto,
- ✓ spese per la mobilità come ad es. spese di traino, trasporto ferroviario, auto a noleggio, pernottamento e telefono (se specificamente concordato).

A quanto ammonta l'importo dell'indennizzo?

- ✓ L'indennizzo è limitato ai costi del pezzo sostitutivo ivi compresi i costi di smontaggio e montaggio, se le spese di riparazione ne superano il valore.
- ✓ L'importo massimo dell'indennizzo dovuto per ogni guasto è limitato al valore di mercato dell'autoveicolo danneggiato al momento del verificarsi del guasto.
- ✓ L'ammontare del massimale eventualmente concordato per singolo guasto è desumibile dal vostro Contratto di assicurazione/ Dichiarazione di adesione.

Franchigia

Siete obbligati a partecipare al costo dei materiali rimborsabili con una quota percentuale, a seconda della distanza percorsa dell'autoveicolo al momento della comparsa del danno, o un importo forfettario (se specificamente concordato).



Che cosa non è assicurato?

ad esempio, non sono coperte:

- ✗ Le spese per lavori di riparazione che sono dovute alla perdita della funzionalità di un componente assicurato se tale perdita è conseguenza del difetto di un componente non assicurato.
- ✗ Le spese per lavori di riparazione di componenti il cui indennizzo è espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
- ✗ Gli interventi di manutenzione, controllo, pulizia o cura prescritti o consigliati dal costruttore.
- ✗ Le spese per materiali di consumo come ad es. combustibili, oli, liquidi di raffreddamento e antigelo.
- ✗ Danni secondari diretti o indiretti.



Ci sono esclusioni dalla copertura?

Vi sono una serie di casi in cui la copertura assicurativa è esclusa. In ogni caso sono esclusi dalla copertura assicurativa ad esempio:

- ! i danni causati da incidente,
- ! i danni provocati da azioni illecite colpose o dolose,
- ! danni causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali non omologati dal costruttore del veicolo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale in Italia come pure, per viaggi occasionali, quali viaggi di piacere o affari, in Europa.



Che obblighi ho?

A titolo d'esempio valgono i seguenti vincoli:

- In fase di stipula, avete il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta
- Avete l'obbligo di fare eseguire gli interventi di manutenzione, controllo e o cura prescritti o consigliati dal costruttore sull'autoveicolo secondo le specifiche del costruttore.
- E' fatto espresso divieto di manomettere o comunque ritoccare il contachilometri. Un eventuale difetto o la sostituzione del contachilometri devono essere immediatamente segnalati.
- E' necessario attenersi alle istruzioni del costruttore, contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.
- Denunciateci ogni danno immediatamente e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione.
- Vi è fatto obbligo di far eseguire la riparazione presso le officine menzionate nelle Condizioni di assicurazione.
- Dovete inoltre, secondo la possibilità, ridurre il danno e in tale ottica seguire le nostre istruzioni.



Quando e come devo pagare?

Il premio unico deve essere pagato al momento di adesione da parte dell'Assicurato per il termine del Contraente.



Quando inizia la copertura e quando termina?

La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio iniziale o del premio unico, tuttavia non prima del momento concordato.

Qualora, al verificarsi di un guasto, il premio iniziale o il premio unico non sia stato ancora versato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di adempimento. Se il premio iniziale o il premio unico viene versato solo dopo la data fissata di entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura assicurativa sarà fatta partire dalla data concordata.

Per ulteriori informazioni sull'inizio del periodo assicurativo potete consultare il Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza assicurativa termina alla scadenza del periodo indicato nel Modulo di Adesione nella sezione "Durata della copertura mesi". Maggiori dettagli risultano nelle Condizioni di assicurazione e nelle relative disposizioni di legge.

Il contratto prevede inoltre il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza della propria copertura assicurativa.

Inoltre, in particolari condizioni, le parti reciprocamente possono recedere anzitempo dal contratto assicurativo. Ad esempio, questo è possibile dopo un guasto. E comunque fatti salvi altri casi che diano diritto al recesso se ed in quanto previsti nel Contratto di assicurazione/Modulo di adesione.

Assicurazione Danni

Spese di riparazione di veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Harley Extended Warranty Financed"

Data ultima realizzazione: 01.04.2025 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'impresa di assicurazione – denominata di seguito "Compagnia" è **CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana.**

La sede legale è in: Gündlinger Strasse 12 – 79111 Freiburg in Breisgau (Germania).

La sede della Filiale Italiana è in: Via Marconi, 2 - 37029 San Pietro in Cariano VR - Telefono: +39 045 6832 220; sito internet: www.cargarantie.com; E-mail: info@cargarantie.it; PEC: cargarantie-ag@pec-mail.it.

CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con il provvedimento ISVAP pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 151 del 02.07.2003 – Suppl. Ordinario n. 100 – pos. n. 26. È iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I. 00037. Codice IVASS Impresa D835R

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, CG Car-Garantie Versicherungs-AG dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 57.723.476,04 Euro

di cui Capitale sociale: 6.225.000 Euro

di cui Riserve patrimoniali: 28.000.000 Euro

Risultato economico di periodo: 11.207.550,21 Euro

Per informazioni patrimoniali sulla Compagnia consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito della compagnia all'indirizzo: <https://www.cargarantie.com/unternehmen> nella sezione "Finanzbericht"

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Danni.

Per l'elenco completo dei componenti coperti dalla presente polizza, si prega di fare riferimento alla sezione §2, paragrafo 1 delle Condizioni Generali di assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per il modello Trike il rimborso massimo è fissato in Euro 8.000,00 IVA compresa per singolo guasto.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

	A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto a soggetti acquirenti di un veicolo nuovo che vogliono usufruire di una copertura per le spese di riparazione delle parti individuate in polizza.	
	Quali costi devo sostenere?
Provvigioni del 40,6% per 12 mesi, 40,50% per 24 mesi, 40,15% per 36 mesi del premio netto. Non sono previsti ulteriori costi.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana Via Marconi, 2 37029 – San Pietro in Cariano (VR) PEC: cargaranite-ag@pec-mail.it</p> <p>Centro Servizi Tel. +39 045 6832 220 e-mail: italia@cargarantie.com</p> <p>Ufficio Guasti Tel. +39 045 6832 240 e-mail: guasti@cargarantie.com</p> <p>L'impresa assicuratrice risponde ai reclami entro il termine di quarantacinque giorni dalla relativa presentazione.</p>
all'I.V.A.S.S.	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	interpello di un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il premio è soggetto a imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,50%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del Contratto, che non sono rimborsabili per alcun motivo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE "Harley Extended Warranty Financed"

A: INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

I. Assicuratore

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiale Italiana
Via Marconi, 2
37029 San Pietro in Cariano VR
Italia

II. Indirizzo postale Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS:

L'autorità di vigilanza competente è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21, Cap. 00187 Roma.

III. Indicazioni importanti in caso di sinistro

Per fare valere il Suo diritto alla copertura assicurativa e garantire una rapida elaborazione, Le consigliamo di fare eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto.

- o Inoltre, chiedi al concessionario di informare telefonicamente CarGarantie del sinistro **prima di iniziare la riparazione**.
- o Nel caso in cui non dovesse far eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, informi telefonicamente CarGarantie del sinistro **prima dell'inizio della riparazione**. A questo proposito è disponibile un servizio nei giorni e orari di seguito indicati:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

**i nostri operatori sono a vostra disposizione al
numero di tel.: +39 045 6832 240**

Qualora non sia possibile inviare una comunicazione telefonicamente, il sinistro deve essere segnalato **via e-mail subito prima della riparazione: Gestione guasti**
guasti@cargarantie.com

- o È nel Suo interesse seguire le istruzioni degli operatori.
- o Se la riparazione viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, le pratiche possono essere affidate direttamente a questo concessionario. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.
- o Se la riparazione non viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, CarGarantie rimborserà la fattura da presentare direttamente nei Suoi confronti, quando la fattura sarà quietanzata. In base agli accordi presi con l'operatore di CarGarantie, il pagamento di questa riparazione può essere effettuato anche direttamente a favore dell'officina esecutrice. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.

B: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La "Harley Extended Warranty Financed" è disciplinata da un contratto in forma collettiva tra CA Auto Bank S.p.A., Corso Orbassano 367, Torino (contraente) e CarGarantie (assicuratore). Le motociclette nuove Harley-Davidson, di seguito i veicoli, finanziate da CA Auto Bank S.p.A., su richiesta dell'aderente/assicurato, possono essere registrate dal concessionario, per conto del contraente, come veicoli assicurati ai sensi del contratto in forma collettiva e sono assicurate nell'ambito delle presenti condizioni generali di assicurazione. Il veicolo assicurato deve essere immatricolato e deve disporre di un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile in Italia.

Valgono le seguenti condizioni:

§ 1 Contenuto

1. L'aderente/assicurato aderisce, ai sensi delle seguenti condizioni di cui al § 4, una copertura assicurativa stipulata tra CA Auto Bank S.p.A., per conto e nell'interesse dei singoli assicurati che vi aderiscono ai sensi dell'art. 1891 c.c., e la CG Car-Garantie Versicherungs-AG per i guasti ai componenti elencati al § 2, punto 1 per il periodo di validità concordato. L'assicuratore è CG Car-Garantie Versicherungs-AG. **La copertura assicurativa si estende esclusivamente al veicolo finanziato dal Contraente nel contratto indicato nel Modulo di Adesione, il quale, al momento dell'adesione non deve superare 3 mesi e/o un chilometraggio totale di 1500 km (calcolata dal giorno della prima immatricolazione).**
2. Qualora un componente coperto dall'assicurazione perda la propria funzionalità entro il periodo di validità e non in seguito al guasto di componenti esclusi dalla copertura assicurativa, l'aderente/assicurato avrà diritto a un rimborso delle conseguenti spese di riparazione. Un'ulteriore condizione per il diritto al rimborso è costituita dall'**osservanza delle disposizioni di cui al § 4**.
3. Le riparazioni coperte dall'assicurazione comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all'eliminazione di un danno soggetto a copertura; sono esclusi dall'assicurazione gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza. L'assicurazione non comprende le spese relative all'acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, olio compressore clima, liquido idraulico, grasso, detersivi, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l'indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non assicurate).

§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità dell'assicurazione

1. La polizza copre tutte le parti del veicolo descritto nel contratto di assicurazione tranne le dotazioni supplementari o speciali non disponibili presso il produttore, i danni dovuti a incidenti e/o atti vandalici, le componenti soggette a naturale ed elevata usura come i dispositivi di scarico, incluso il catalizzatore (tranne il dispositivo di scarico originale Harley-Davidson/Scream Eagle®), catene, ruote dentate, pignoni, dischi frizione, spingidisco, ferodo della frizione, pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lampadine, candele di accensione, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori, relè, tubi flessibili, ammortizzatori e pneumatici così come materiali di consumo e materiali ausiliari. Tubazioni, candele di accensione e minuterie sono coperte quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto d'indennizzo.

2. Periodo di validità dell'assicurazione

- a) La copertura assicurativa decorre dalla data di immatricolazione o il cambio di immatricolazione del veicolo a favore dell'aderente/assicurato, al più presto alla scadenza della garanzia di fabbrica definita dalla casa costruttrice.
- b) La copertura assicurativa termina allo scadere della durata concordata.

3. Validità territoriale

La "Harley Extended Warranty Financed" è valida in Italia, e anche in altri paesi europei in caso di viaggi temporanei, come vacanze o viaggi d'affari. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente al di fuori del paese in cui è stato immatricolato per un periodo superiore alle sei settimane.

§ 3 Esclusioni

Non considerando cause concomitanti, sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni:

- a) per incidente, ovvero un evento che agisce dall'esterno improvvisamente e in modo diretto e meccanico;
- b) attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all'intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d'acqua, bruciature, incendi o esplosioni;
- c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, terrorismo, vandalismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
- d) che derivino dalla partecipazione a manifestazioni a carattere di corsa o dai relativi giri di prova;
- e) che siano stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità) o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non siano omologati dal costruttore del veicolo;
- f) per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il guasto non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del guasto era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;

- g) se l'aderente/assicurato ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente come taxi, per noleggio con e senza conducente, per scuola guida, per servizi di corriere, per il trasporto di persone o cose a scopo commerciale
- h) che sorgono per l'impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti ecc.);
- i) per i quali deve intervenire una terza persona o per eliminare i quali sia necessario l'intervento del costruttore o che siano imputabili a un difetto di costruzione o del materiale, verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, sia necessario in linea di massima l'intervento del costruttore; che sorgono in seguito all'utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore.

§ 4 Condizione per il diritto al rimborso dell'Aderente/Assicurato

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'Aderente/Assicurato:

- a) faccia eseguire e documentare, secondo le prescrizioni del costruttore, dal rivenditore o da un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore del veicolo in questione, i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore. Il superamento fino a 3,000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto alla garanzia. L'inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno della garanzia solo se tale inosservanza è causa del danno. E' sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto. All'Aderente/Assicurato rimane la facoltà di provare l'assenza di causalità;
- b) si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- c) si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

§ 5 Trasferimento dei diritti

In caso di vendita del veicolo assicurato, i relativi diritti passano al nuovo proprietario unitamente alla proprietà del veicolo.

§ 6 Liquidazione del sinistro

1. Officine autorizzate

Se l'aderente/assicurato non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata riconosciuta dal produttore della marca del veicolo (riparazione di terzi).

2. Diritti dell'aderente/assicurato

All'Aderente/Assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera contemplati dall'assicurazione secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dall'assicurazione vengono rimborsati secondo i listini prezzo del produttore della componente al momento del guasto.

Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione del paragrafo 1. L'importo massimo del risarcimento previsto dall'assicurazione si limita, per ogni danno, al valore del veicolo danneggiato al momento del sinistro. Per il modello Trike il rimborso massimo è fissato in **Euro 8.000,00 IVA compresa** per singolo guasto.

Su richiesta dall'aderente/assicurato CarGarantie, in presenza di un danno da coprire, lo conferma in modo vincolante all'officina terza e consegna una conferma di rimborso dei costi previsti in base al contratto. L'effettiva esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione di garanzia. In via eccezionale vengono eseguite prestazioni di garanzia senza esecuzione di una riparazione da parte di un'officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, siano inferiori ai costi di riparazione.

3. Rivendicazione di diritti

L'aderente/assicurato è autorizzato e tenuto a rivendicare tutti i diritti esclusivamente e direttamente nei confronti di CarGarantie.

4. Condizione per il diritto al rimborso dell'aderente/assicurato

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:

- a) segnali il guasto a CarGarantie senza ritardo e, in ogni caso, prima dell'inizio della riparazione;
- b) permetta a un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- c) se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- d) faccia eseguire la riparazione al rivenditore o presso un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore della marca del veicolo;
- e) faccia pervenire a CarGarantie la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, suddivisi per costi di manodopera con indicazione delle ore, e costi relativi a ricambi e materiali. Nel caso previsto al punto 2, ultima parte, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte di CarGarantie, che venga inviato a CarGarantie il preventivo di spesa con l'indicazione di quanto sopra.

5. Conseguenze di infrazioni degli obblighi

- a) Qualora un obbligo di collaborazione non venga intenzionalmente rispettato, CarGarantie è esonerata dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave, CarGarantie è autorizzata a ridurre la prestazione in rapporto alla gravità della colpa, qualora la violazione influisca sull'appuramento o sull'entità dell'obbligo di erogazione della prestazione. La conoscenza e la colpa dell'aderente/assicurato equivalgono alla conoscenza e alla colpa del contraente.
- b) Se una violazione di un obbligo viene commessa con l'intenzione di procurare un vantaggio illegale per sé o per un terzo, CarGarantie è esentata dall'obbligo di erogare la prestazione. Se si accerta un dolo con sentenza definitiva per condotta fraudolenta o tentativo di frode, le condizioni si intendono dimostrate.

§ 7 Diritto di opzione

Con l'inizio della copertura assicurativa l'aderente/assicurato ha diritto a ricevere irrevocabilmente tutte le prestazioni dovute, a condizione che non abbia ceduto all'officina incaricata della riparazione il diritto alle spese di riparazione rimborsabili.

§ 8 Obblighi di terzi

Qualora, in caso di sinistro, la prestazione debba essere erogata da un terzo oppure si possa rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, questi obblighi di prestazione hanno la precedenza. Qualora, a causa dello stesso sinistro, sussistano anche diritti di rimborso per il medesimo contenuto nei confronti di terzi, nel complesso non si può pretendere un indennizzo superiore all'importo del danno totale. Qualora si possa rivendicare un indennizzo da altri contratti di assicurazione, l'aderente/assicurato è libero di scegliere a quale assicuratore segnalare il sinistro. Se l'aderente/assicurato segnala il danno a CarGarantie, le prestazioni saranno erogate in anticipo nell'ambito della "Harley Extended Warranty Financed".

§ 9 Pagamento di premi

Il debitore del premio assicurativo è il contraente. All'aderente/assicurato spetta un obbligo contributivo nei confronti del contraente per l'ottenimento della copertura assicurativa. La dichiarazione di adesione per l'iscrizione contiene informazioni relative al periodo, all'importo e al destinatario del contributo che l'aderente/assicurato deve versare per ottenere la copertura assicurativa. La scadenza del contributo si evince dall'accordo tra l'aderente/assicurato e il contraente. Il contributo deve essere pagato conformemente a quanto disciplinato nella dichiarazione di adesione. L'inosservanza dei termini di pagamento di una rata concordata pone a rischio la copertura assicurativa. In caso di mancato pagamento, il veicolo assicurato viene escluso **dal contratto in forma collettiva**.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c. Il premio è già comprensivo di imposte.

§ 10 Diritto di rifiuto

CarGarantie ha il diritto, subito dopo l'iscrizione da parte del contraente, di rifiutare l'assunzione di rischio senza addurre motivi. In caso di rifiuto, la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e non si deve versare alcun premio assicurativo.

§ 11 Diritto di recesso

L'Aderente/Assicurato potrà recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui l'assicurato riceve il DIP aggiuntivo sul prodotto acquistato. In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il premio pagato sarà restituito, con la esclusione delle imposte di assicurazione.

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta a CA Auto Bank trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, al seguente indirizzo:

Customer Care Insurance
Corso Orbassano 367,

10137 Torino

In caso di durata poliennale della copertura, l'Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell'assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da CarGarantie è pari mediamente al 26% per i 24 mesi e circa 20% per i 36 mesi.

In caso di perdita della proprietà del veicolo a causa di furto o distruzione, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative, entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia, tramite il Contraente CA Auto Bank, dell'originale o delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del veicolo e che l'assicurato è tenuto a inviare alla Compagnia, a meno che durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più sinistri, nel qual caso il premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia.

In caso di valida risoluzione del Contratto, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa non goduto, al netto delle imposte assicurative. La Compagnia, tuttavia, non rimborserà alcuna parte del premio, e quindi lo tratterrà interamente, nel caso in cui, prima della risoluzione, l'Assicurato abbia effettuato una denuncia di sinistro ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia resta attiva.

§12 Comunicazioni che si riferiscono al rapporto assicurativo

Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo devono avvenire sempre in forma scritta. Le comunicazioni destinate a CarGarantie hanno effetto appena pervengono a CarGarantie oppure, nel caso di comunicazioni dell'aderente/assicurato, al contraente.

§ 13 Prescrizione ai sensi di legge

I diritti dell'aderente/assicurato derivanti dalla polizza assicurativa entrano in prescrizione entro 2 anni dal sinistro occorso.

§ 14 Foro competente

Per controversie derivanti dal rapporto assicurativo la competenza giurisdizionale si determina in base alla sede aziendale dell'aderente/assicurato.

§ 15 Diritto applicabile

Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.